

COMUNE DI LONGI

PROVINCIA DI MESSINA

ORGANO DI REVISIONE

VERBALE N. 47 del 21/12/2022

OGGETTO: Costituzione Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2022

L'organo di revisione economico - finanziaria, esaminata la determinazione n.583 del 14/12/2022 registro generale.

- **Viste**
- La deliberazione del consiglio Comunale n. 12 del 04/11/2022 relativa alla approvazione del DUP 2021/2023 e del Bilancio di Previsione Triennale 2022/2024;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 07/12/2022 relativa all'approvazione del Piano della Performance 2022;
- Il vigente regolamento di Contabilità;
- Il T.U sull'ordinamento del Enti Locali approvato con il D.Lgs 267/200
- Il nuovo CCNL siglato il 21/05/2018;

Premesso

Il D.Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione dal salario accessorio ai dipendenti;

la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, le risorse destinate al fondo sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti , tenendo conto delle disponibilità economiche finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

che l'art. 7 contratto CCNL del 21 05 2018 disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione;

Richiamato

L' art.33 comma 2 del D.L.34/2019 convertito con modifiche dalla Legge 58/2019 e modificato dal D.L 09/02/2020 n.162 art.17, la cui previsione contenuta nell'ultima parte di tale comma prevede che il limite al trattamento accessorio di cui all'ar.23 comma 2 del D. Lgs 25 maggio 2017 n.75 è adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018;

Considerato

Che il D.L 6 marzo 2014 n.16 convertito con modificazioni dalla Legge 68/2014, l'art.4 comma 1 ha previsto che le Regioni e gli Enti Locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dipendente, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Nella definizione di questi piani di razionalizzazione è possibile, tuttavia considerare ai fini del recupero delle somme indebitamente erogate, gli eventuali resti assunzionali derivanti dal comma 228 art.1 legge 208/2015 (Legge di Bilancio per il, 2016), a patto che il risparmio finanziario utilizzato dagli enti sia reale e non fittizio e tenendo conto che il resto assunzionale di cui alla norma richiamata è relativo solo al personale non dirigenziale;

Vista

La Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) art,1 comma 456 secondo periodo all'art.9 comma 2 bis del D.L.78/2010 inserisce un nuovo periodo " A decorrere dal 01 gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo" stabilendo che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015;

Visto

che l'art 9 comma 2 bis del D.L.78/2010 recita che "A decorrere dall'1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dall'1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo":

Vista

La legge 208/2015 art.1 comma 236 a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

Visto

L'art.23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 secondo periodo prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

Ritenuto

pertanto di procedere alla costituzione del Fondo per l'anno 2022 in adeguamento all'art.67; del CCNL del 21/05/20218; e

Verificato

che il fondo complessivo costituito a seguito delle decurtazioni di cui all'art.23 del D.Lgs 75/2017 è pari a **€ 51.502,43**;

che sono state sottratte dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica ecc) che erano già stati erogati in corso d'anno per un importo di **€ 12.752,69**;

che il fondo per il lavoro straordinario è pari a **€ 5.071,75**;

che sono state sottratte risorse contrattabili " Piano miglioramento P.M." per un importo di **€ 3.450,00**;

che è stata impegnata la somma di **€ 35.299,74** nei capitoli di competenza

che sono stati rispettati i vincoli ed i limiti di cui all'art.23 comma 2 del D.Lgs 75/2017;

Tutto ciò premesso il revisore e;

Visto

L'attestazione della copertura finanziaria;

il parere di regolarità contabile;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate per l'anno 2022 sulla base della Determinazione del Responsabile del dell'area amministrativa, con riserva di valutare il corretto utilizzo dello stesso al termine della trattativa con le organizzazioni sindacali.

Longi 21 Dicembre 2022

Il Revisore dei Conti
Rag. Salvatore Battaglia
Firmato digitalmente